

(N. 2208-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 febbraio 1952 (V. Stampato N. 2113)*

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

e col Ministro della Pubblica Istruzione

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 MARZO 1952

Comunicata alla Presidenza il 2 Maggio 1952

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati
degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi

ONOREVOLI SENATORI,

1. Il progetto di legge in esame prevede fundamentalmente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di Previdenza e secondariamente modificazioni non sostanziali degli ordinamenti degli Istituti medesimi.

Il disegno di legge fu presentato alla Camera dei deputati il 14 luglio 1952, fu approvato con variazioni il 18 gennaio 1952 dalla IV Commissione in sede deliberante e fu trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 marzo 1952.

Le variazioni apportate al testo governativo della IV Commissione della Camera, ed accettate dal Governo, risultano notevoli nella sostanza e in parte sono in funzione delle modificazioni di circostanze avvenute durante il tempo richiesto dall'approvazione.

Un acceleramento dei tempi del nostro esame del progetto, oltre che permettere di mantenere i nuovi rapporti accettati tra costo della vita e pensione, verrà incontro alla lunga attesa dei quasi cinquantamila pensionati, interessati immediatamente e di tutti gli iscritti agli Istituti, che lo saranno nel tempo.

I miglioramenti di quiescenza proposti tendono ad avvicinare i trattamenti prescritti da questi Istituti a quelli per i dipendenti dello Stato ed a quelli in movimento della Previdenza sociale e in parte ne seguono le modalità.

2. Al fine di avere una visione chiara degli elementi del problema e di dare le basi a eventuali confronti con il trattamento degli altri settori previdenziali e per poter meglio rendersi conto di eventuali differenze tra essi e ancora perchè già nel 1949 la 5ª Commissione del Senato espresse con un ordine del giorno il desiderio di veder sistemata organicamente tutta la materia degli Istituti di Previdenza, è opportuno presentare in sintesi la loro costituzione e il loro funzionamento e la loro situazione patrimoniale.

Attualmente gli Istituti di previdenza comprendono il Monte Pensioni per gli Insegnanti elementari, diventato Sezione autonoma per le Pensioni degli Insegnanti, la Cassa di previdenza per le pensioni dei Sanitari, quella per gli impiegati degli Enti locali, quella per Salariati degli Enti locali, quella per gli uffi-

ciali giudiziari, il Fondo Istituto nazionale per gli Orfani dei Maestri elementari, e la gestione stralcio della Cassa di previdenza per il personale del Catasto e dei Servizi tecnici di finanza.

Essi hanno un proprio Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Ministro del tesoro, formato in misura paritetica da membri di diritto (funzionari statali) e da rappresentanti degli iscritti e sono controllati dalla Commissione parlamentare di vigilanza, alla quale deve venir presentata annualmente la relazione delle gestioni con i rendiconti.

Ciascun Istituto ha un proprio bilancio ed il loro patrimonio è formato da beni mobili ed immobili. Il tipo di investimento patrimoniale è fissato dalla legge.

Caratteristica fondamentale di questi Istituti è che il sistema usato per la determinazione della pensione si fonda sul principio della capitalizzazione della somma dei contributi versati dall'assicurato e dall'Ente, dal quale esso dipende e sulla costituzione di riserve matematiche, come si usa dalle Compagnie di assicurazione private, a differenza di quanto avviene per i dipendenti dallo Stato, per i quali vige il sistema di ripartizione dei contributi.

I singoli Istituti ebbero inizio differente nel tempo, hanno consistenza numerica varia, calcolano i contributi in percentuale sugli stipendi o in contributi annuali fissi e hanno tabelle di liquidazione di quiescenza proprie.

L'assegno di quiescenza è composto attualmente della voce *pensione*, calcolata secondo le tabelle allegate ad ogni ordinamento degli Istituti, e delle voci *caropane* (indennità a carico del Tesoro), *caroviveri* e finalmente *assegno supplementare*. Il rapporto tra la prima e le tre altre voci si aggira grosso modo attorno alla unità.

Ogni Cassa ha anche una uscita per *indennità una tantum*, corrisposta agli iscritti, che non raggiungano il limite minimo di servizio utile per la pensione. La entità di tale uscita è però trascurabile in confronto con quella degli assegni di quiescenza.

È ancora da ricordare come elemento quasi comune, che nella loro istituzione della maggior parte degli Istituti lo Stato concorse con

un fondo di dotazione, al fine di permettere loro l'immediata attività.

Questo precedente, accettato già nel 1878, mentre da una parte consigliò di sottoporre all'Amministrazione statale il controllo della gestione degli Istituti, come è regola, lo costrinse e lo costringe ad ulteriori interventi riparatori o ristoratori, sia aumentando la proporzione del contributo degli Enti datori di lavoro (tra cui deve essere compreso lo Stato per gli Ufficiali giudiziari), sia indirettamente, con integrazioni ai bilanci degli Enti locali, sia direttamente con sovvenzioni ai bilanci di quelli Istituti di previdenza che si rendano deficitari (art. 11 decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143). I concorsi da parte dello Stato raggiungono la cifra cospicua di lire un miliardo e 40.131.740:

a) Il primo degli Istituti di previdenza costituito fu il *Monte pensione per gli insegnanti delle scuole elementari*, mantenute dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato (Legge 18 dicembre 1878, n. 4646, II serie), i quali non fossero già iscritti a Casse comunali di pensione o comunque non avessero assicurato il diritto di quiescenza. Sorvolando su altri provvedimenti, con l'approvazione del testo unico della Finanza locale (decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1175), per il quale tutte le scuole passano allo Stato ed i maestri assumono la figura di dipendente statale, gli insegnanti elementari devono essere iscritti al Monte pensione, che raggiunge il suo massimo sviluppo.

Ma con legge 1 giugno 1942, n. 675 i maestri vengono inquadrati nel gruppo *B* dei dipendenti statali (dal XII al IX grado) e i nuovi insegnanti vengono parificati con la massa dei dipendenti statali.

Questo precedente ebbe il suo sbocco finale nel dispositivo del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, secondo il quale tutti i maestri delle scuole governative vengono ammessi allo stesso trattamento di pensione degli impiegati civili dello Stato, preparando così la liquidazione per esaurimento del Monte.

Il progetto di legge n. 1137, che fissa le norme di questa liquidazione, e lo stesso decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066 fanno ora la spola tra la Camera ed il Senato a causa dell'approvazione condizionata dall'introduzione di nuovi emendamenti. In ogni modo

il fondo Monte pensione insegnanti, esistente al 21 dicembre 1948, detratti *a forfait* 100 milioni per spese, dovrebbe venir diviso tra la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti non statali, al fine di assicurarne la copertura delle riserve matematiche; tra la E.N.P.A.S, per incrementare il fondo di buonuscita e di assistenza dei maestri e lo Stato. Si deve dire però che, se venisse approvata la ripartizione corretta dalla Camera, la quota da conferire allo Stato diventerebbe come di norma, vaporosa o irrealistica.

Al Monte Pensione erano pure iscritti gli insegnanti degli asili infantili e delle scuole elementari parificate. Costoro (che non furono statizzati) in seguito alla soppressione del Monte Pensioni sono stati aggregati alla Cassa di Previdenza per le Pensioni degli Impiegati degli Enti locali, formando la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti. Per questa sezione continuano a valere le norme del soppresso Monte Pensioni (Legge 21 novembre 1949, n. 914), venendo assicurata la copertura delle riserve matematiche, come fu sopra accennato.

Stando così le cose, il bilancio 1950 degli Istituti - ultimo consultabile - è puramente formale per quanto riguarda il Monte Pensioni e gli Istituti hanno diminuito di circa 150.000 il numero degli iscritti.

b) La *Cassa Sanitari* è la seconda istituita, con inizio dal 1° gennaio 1898 (Legge 14 luglio 1898, n. 335). Essa raggruppa i medici condotti, dal 1902 i veterinari condotti, dal 1904 gli ufficiali sanitari, i sanitari addetti ai dispensari celtici ed ai laboratori comunali di igiene e profilassi, dal 1909 i sanitari delle opere pie. Dal 1938 i medici provvisori e gli interini.

A differenza di quanto viene disposto per i dipendenti dal Monte Pensioni insegnanti e dalle Casse di previdenza per i dipendenti degli Enti locali, per i quali il contributo di assicurazione è determinato in una percentuale della retribuzione, per la Cassa sanitari i contributi vengono determinati in misura fissa, indipendentemente dall'ammontare della retribuzione. Attualmente, per effetto della legge 21 novembre 1949, n. 914, il contributo annuo dovuto per ogni assicurato è di 78.000 lire, di cui lire 63.000 a carico dell'Ente e lire 15.000

a carico dell'assicurato. Il sistema di liquidazione della pensione è in correlazione con il sistema della contribuzione fissa predetta secondo apposite tabelle che considerano l'età e la durata del servizio utile.

La Cassa sanitari è regolata dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035 e successive modificazioni, in generale analoghe a quelle della Cassa impiegati Enti locali.

La Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali fu istituita con la legge 6 marzo 1904, n. 88. Essa venne estesa agli impiegati delle Amministrazioni provinciali dal 1° gennaio 1908; agli Impiegati delle Aziende municipalizzate dal 1° gennaio 1914, ai salariati degli Enti locali dal 1° gennaio 1916 e ai dipendenti degli Enti locali delle Terre redente dal 1924. Nel 1938 fu inoltre sancito l'obbligo della iscrizione anche per tutti i dipendenti degli Enti locali aventi carattere di stabilità del posto e per i dipendenti delle Aziende di soggiorno, delle Università agrarie, degli Istituti pareggiati eretti in Ente morale e degli Istituti musicali.

Moltissime variazioni furono apportate per quanto riguarda i contributi e la determinazione dell'ammontare delle pensioni per le condizioni di esse.

Di notevole importanza è l'innovazione decisa con la legge 21 novembre 1949, n. 914 circa la misura della indennità *un tantum* stabilita nella corresponsione dell'intero capitale sia per la indennità diretta che per la indiretta per le cessazioni dal 1° novembre 1948, mentre prima era dei quattro quinti e dei due terzi dei quattro quinti del capitale.

Attualmente i contributi sono calcolati sul 19 per cento sulla retribuzione, cui si aggiunge una quota fissa annua di lire 26.400 da parte dell'Ente; sul sei per cento della retribuzione, cui si aggiunge una quota fissa annua di lire 3.600 a carico dell'assicurato;

Oltre all'assegno di quiescenza, calcolato in misura corrispondente al capitale intero, viene concesso un assegno supplementare diretto in correlazione con il numero degli anni di servizio utile (misura minima 24.000 lire, massima 54.000 lire) o indiretto con l'applicazione delle percentuali fissate per le analoghe pensioni. È aggiunto ancora l'assegno di caroviveri e l'indennità di caropane (decreto

legislativo 8 agosto 1948, n. 1101), come per le altre Casse.

La Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati degli Enti locali iniziò dal 1° gennaio 1916 (Legge 11 giugno 1916, n. 720), ed estese ai salariati stessi le disposizioni allora in vigore per la Cassa impiegati; la gestione relativa fu tenuta in comune con questa sino al 1° gennaio 1926, dalla quale data, in forza della legge 15 aprile 1926, n. 679, fu separata.

Le disposizioni che regolano le iscrizioni, il riconoscimento servizi e il trattamento di quiescenza della Cassa impiegati valgono pressappoco anche per la Cassa salariati.

La Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del Catasto e dei servizi tecnici di Finanza fu istituita con il decreto-legge 18 gennaio 1903, n. 16. Essa prevedeva un contributo del 6 per cento sulla retribuzione lorda da parte degli iscritti ed un contributo del 4 per cento da parte dello Stato. Veniva usata la forma dei conti individuali con capitalizzazione dei contributi obbligatori e di eventuali contributi facoltativi.

Attualmente — essendo stata sciolta nel 1929 — essa è una gestione stralcio, che si limita a versare ai pensionati statali di cui si tratta la quota parte di pensione maturata, quota oggi così poco interessante, che spesso viene trascurata dagli aventi diritto.

La Cassa di previdenza per le pensioni degli Ufficiali giudiziari fu costituita con la legge 12 dicembre 1907, n. 754.

Essa prevedeva un contributo annuo paritetico di lire 600 da parte dell'iscritto e dello Stato, lo stanziamento di lire 350.000 per 20 anni sul Bilancio del Ministero di grazia e giustizia e il contributo da parte del Tesoro di un milione sul Bilancio 1924 da rinnovare con accordo tra il Ministero del tesoro e la Cassa depositi e prestiti a seconda delle risultanze del Bilancio della Cassa.

In fasi successive si ebbe un avvicinamento alle norme usate dagli altri Istituti.

L'Istituto nazionale per gli orfani degli insegnanti elementari rappresenta una semplice tenuta di amministrazione di fondi, i cui redditi vanno in borse di studio e in rette di convitti per i predetti orfani.

A questo punto, sia pure incidentalmente non si può non rilevare le diversità dei criteri

di istituzione delle singole Casse, di determinazione dei contributi, di partecipazione da parte dello Stato, di modalità nella determinazione della quiescenza e delle condizioni necessarie per ottenerla. E inoltre la congerie di leggi modificative od aggiuntive, di sostanza o di dettaglio, rende il calcolo della liquidazione una esercitazione di algebra.

Evidentemente a questo stridore ed a questa disarmonia si tentò di rimediare o istintivamente e timidamente nel passato; ad esempio in occasione dell'ordinamento della Cassa di previdenza Impiegati Enti locali del 1930, parecchie disposizioni furono estese alle altre Casse. In fondo effetto analogo ebbe anche l'introduzione, avvenuta per altri scopi, degli assegni supplementari, di caroviveri e di caropane.

E qui allora conviene richiamare l'ordine del giorno, votato alla unanimità dalla vostra 5^a Commissione permanente il 26 ottobre 1949, con il quale veniva affermato che tutto il problema degli istituti di previdenza Enti locali doveva al più presto essere preso in esame dal Parlamento e si invitava il Governo a presentare un organico disegno di legge che tenesse conto particolarmente di una soluzione analoga a quella del personale statale del trattamento di quiescenza di ogni e qualsiasi dipendente da Enti locali.

Un esame più approfondito del problema mette in evidenza gravissime difficoltà nell'attuazione pratica dell'ultima parte dell'ordine del giorno, che fra il resto non contempla la materia nella sua integrità; difficoltà che possono spiegare il ritardo; ma che vi sia necessità almeno di una armonizzazione

delle norme vigenti, questo, si ritiene indispensabile e urgente.

3. Gli Istituti di previdenza in esame alla fine del 1950 avevano il seguente numero di iscritti:

Cassa sanitari	17.000
Cassa impiegati Enti locali	82.000
Cassa salariati Enti locali	125.000
Cassa ufficiali giudiziari	1.160
Sezione autonoma insegnanti	7.000
	<hr/>
Totale	232.160

Il numero dei pensionati alla fine del 1950 era:

Cassa sanitari	7.550
Cassa impiegati Enti locali	14.100
Cassa salariati Enti locali	23.000
Cassa ufficiali giudiziari	805
Sezione autonoma insegnanti	750
	<hr/>
Totale	56.155

È da rilevare che, mentre il numero degli iscritti aumenta in questi ultimi anni con ritmo notevole (circa 20.000 all'anno), in seguito all'immissione di nuove categorie, all'aumento dei dipendenti e ad un migliore controllo, quello dei pensionati è quasi stazionario.

La situazione patrimoniale e l'importo delle entrate e delle spese durante il 1950 risulta dal prospetto seguente:

SITUAZIONE E IMPORTO DELLE ENTRATE

ISTITUTI	Patrimonio al 1° gennaio 1950	ENTRATE				TOTALE
		Contributi	Interessi sui capitali e fitti attivi	Concorsi dello Stato	Varie c. v. c. p. quote a carico	
Monte pensioni per gli insegnanti elementari . . .	9.597.471.488	256.573.482	336.634.638	—	8.968.995	602.177.115
Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari . .	779.991.779	1.411.870.184	25.613.330	160.000.000	60.447.684	1.657.931.198
Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza .	19.406.947	—	836.249	—	29	836.278
Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali	10.466.439.308	7.779.650.539	504.669.808	420.000.000	225.800.431	8.930.120.778
Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali	12.397.498.102	10.115.926.860	542.770.541	355.000.000	379.302.351	11.392.999.752
Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari	52.024.989	14.295.801	2.189.786	105.131.740	5.626.502	127.243.829
Istituto nazionale per gli Orfani degli insegnanti elementari	101.615.851	—	—	—	1.725.555	1.725.555
TOTALE	33.414.448.464	19.578.316.866	1.412.714.352	1.040.131.740	681.871.547	22.713.034.505

E DELLE SPESE DURANTE L'ANNO 1950

S P E S E				Incremento patrimoniale nel 1950	Patrimonio al 31 dicembre 1950	ANNOZIONI
Assegni	Spese di amministra- zione	Rimborsi di contributi e varie	TOTALE			
123.955.606	30.408.369	508.236	154.872.211	447.304.904	10.044.776.392	
1.327.492.504	15.972.696	22.761.358	1.366.226.558	291.704.640	1.071.696.419	
633.472	113.552	7.738	754.762	81.516	19.488.463	
2.195.350.632	54.632.999	156.129	2.250.139.760	6.679.981.018	17.146.420.326	
3.366.504.261	83.100.947	112.800	3.449.718.008	7.943.281.744	20.340.779.846	
126.134.567	1.681.968	6.238.433	134.054.968	6.811.139	45.213.850	
—	—	73.957.802	73.957.802	72.232.247	29.383.604	
7.140.071.042	185.910.531	103.742.496	7.429.724.069	15.283.310.436	48.697.758.900	

Il fondo patrimoniale alla fine del 1950 era distribuito nelle seguenti proporzioni: immobili 2,6 per cento; titoli di Stato o garantiti dallo Stato 24 per cento; prestiti a Provincie, Comuni e alla Cassa depositi e prestiti 3,4 per cento; Cassa e conto corrente presso il Tesoro 36 per cento; Crediti 34 per cento.

Le spese di amministrazione nel 1950 assorbono l'importo di lire 185 milioni, cioè lo 0,8 per cento del totale delle entrate accertate. Per lire 161.700.000 esse spese sono rappresentate da stipendi, indennità e compensi al personale.

L'incremento patrimoniale, dato nel 1950 in oltre 15 miliardi di lire, fu nel 1949 di oltre 12 miliardi.

Una visione dinamica, anche se parziale, della gestione, può essere data dal rapporto tra l'importo dei contributi di ogni Cassa e l'importo degli assegni pagati. Per quanto riguarda la Cassa ufficiali giudiziari occorre tener presente che sotto la voce « concorsi dello Stato » figurano anche il contributo ordinario dello Stato (Ministero grazia e giustizia, quale datore di lavoro) di lire 85.724.000 ed un altro contributo di lire 4.407.740 per posti vacanti e campagne di guerra. Questa gestione è l'unica risultata passiva per l'importo di lire 6.811.139.

5. I miglioramenti nei trattamenti di quiescenza degli iscritti agli Istituti di previdenza, che formano l'argomento fondamentale del disegno di legge in esame, seguono direttive analoghe a quelle stabilite a favore dei pensionati statali con la legge 4 maggio 1951, n. 307.

Sui motivi di carattere sociale che, in seguito alla riduzione del valore della moneta, consigliano genericamente miglioramenti degli assegni di pensione non occorre dilungarsi.

È vero che lo Stato, in tesi astratta, avrebbe potuto trascurare la materia, come trascurò quella dei rapporti assicurativi stabiliti volontariamente dai privati con le Società assicuratrici e avrebbe potuto lasciare che gli assegni di pensione e i fondi delle riserve matematiche, trovassero la loro base e venissero ricostituiti per mezzo dei nuovi contributi, abbandonando a sè stessi o alla sensibilità delle singole categorie, coloro che già godevano di una pensione

ormai quasi svuotata di sostanza; ma contro questa soluzione, oltre ai motivi sociali, esistevano motivi di equità o di diritto addirittura, cioè il precedente già accennato della partecipazione dello Stato alla istituzione delle Casse, la responsabilità assunta da esso nella amministrazione del patrimonio, la obbligatorietà — voluta dalla legge — della iscrizione, la determinazione legale dell'ammontare dei contributi, gli impegni di ristorare le gestioni passive e — *last but not least* — la preparazione delle condizioni della svalutazione, che svuotò di valore le riserve.

Una volta ammessa dallo Stato la necessità dei miglioramenti, il problema si complica notevolmente nel caso nostro in causa del sistema assicurativo, che ne forma la base.

L'intervento dello Stato in questo senso richiedeva però parallelamente l'assestamento delle entrate degli Istituti per mezzo o della rivalutazione dei contributi o con l'assunzione da parte del bilancio pubblico dell'onere.

Furono battute tutte le vie: aumento dei contributi, in misura prevalente a carico del datore di lavoro (che in qualche caso è lo Stato, oppure sono Enti che ad esso si rivolgono per integrazione dei loro bilanci deficitari); intervento diretto con l'assunzione della spesa per l'assegno caro-pane e parte dell'assegno caro-vita e con l'integrazione dei bilanci deficitari degli Istituti.

Anche per quanto riguarda la determinazione delle pensioni si seguì un metodo empirico e di compromesso.

Evidentemente ragioni equitative avrebbero richiesto che tutti gli stipendi goduti dagli iscritti antecedentemente venissero rivalutati con un coefficiente che li avesse portati al valore monetario esistente al momento del miglioramento, allo scopo di mantenere il rapporto tra i trattamenti previsti dai singoli ordinamenti degli Istituti. Ma a questa soluzione ideale ostavano la difficoltà e la complessità della determinazione di questo coefficiente, variabile nel tempo e per categoria.

Perciò, già con le leggi 8 settembre 1947, numero 1109 e 21 novembre 1949, n. 914, si fissarono assegni di pensione composti di una parte mobile (pensione vera e propria), di una parte semifissa (assegno supplementare) e di una parte fissa (caropane e caroviveri). Evi-

dentemente questa soluzione attenua il carattere assicurativo delle Casse.

Anche nelle proposte contenute nel presente disegno di legge questa soluzione di compromesso venne mantenuta.

Per la determinazione dei miglioramenti, vennero considerate due categorie: quella di coloro che cessarono dal servizio prima del 1° luglio 1950 (epoca dalla quale dovrebbero aver inizio i miglioramenti) e quella di coloro che cessarono o cesseranno dal servizio dopo tale data.

Per i primi viene proposto l'aumento del 15 per cento sulle pensioni spettanti in base alle leggi vigenti, con un aumento minimo annuo di lire 5.900 per le pensioni dirette e di lire 3.900 per le indirette e di reversibilità (art. 1) e l'aumento pure del 15 per cento dell'assegno supplementare, che attualmente è di 24.000 per 20 anni di servizio utile, con un supplemento di lire 1.500 per ogni anno di servizio in più dei 20, fino ad un massimo di 54.000 lire annue (art. 2). È da ricordare che la proposta originaria di aumento era del 10 per cento.

Inoltre con l'articolo 4 si propone di concedere una volta tanto un assegno pari ad un importo che va dal 50 al 20 per cento di una mensilità degli assegni di quiescenza e supplementare a favore degli aventi diritto di reversibilità, nel caso di decesso, entro il periodo dal 1° luglio 1950 al 31 giugno 1954, di titolari di pensioni, che cessarono dal servizio prima del 1° luglio 1949. Questo, perchè l'aumento delle pensioni proposto non decorre dal 1° luglio 1949, ma dal 1° luglio 1950.

Per la seconda categoria, cioè per coloro che cessarono o cesseranno dal servizio a partire dalla data del 1° luglio 1950, si propongono le seguenti modificazioni in aumento: per gli iscritti alle Casse impiegati e salariati Enti locali ed alla Sezione autonoma insegnanti elementari l'elevazione dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni dal 1.300 per cento al 1.700 per cento per le prime 3.000 lire e dall'840 per cento al 1.100 per cento per il restante della pensione, con estensione ai servizi prestati a tutto dicembre 1947 (articolo 5); per gli iscritti alla Cassa sanitari e ufficiali giudiziari le pensioni e le indennità una volta tanto sono aumentate del 15 per cento in confronto con quelle risultanti dalle

tabelle A. S. e A. U., annesse alla legge 21 novembre 1949, n. 914; inoltre vengono aumentati del 15 per cento i massimi di pensione e la quota massima di integrazione di lire 102.600 annue, quando si tratti di pensioni privilegiate (art. 6) e di altrettanta percentuale le pensioni minime non rapportate allo stipendio.

Questi i fondamentali miglioramenti economici proposti.

Si ha l'impressione, almeno tenendo conto delle voci dei diretti interessati, che i trattamenti proposti siano leggermente più favorevoli per i nuovi pensionati (dopo il 1° luglio 1950), che per i vecchi. La dimostrazione quantitativa di questo asserto presenta delle difficoltà quasi insormontabili e i casi limite non possono fare la regola.

Ma, anche se ciò corrispondesse al vero, il fatto appare non solo spiegabile, ma anche giustificabile, se si consideri che gli attuali iscritti stanno versando contributi, che non solo permettono il pagamento della quiescenza, a tutti - vecchi e nuovi - ma anche la ricostituzione delle riserve in buona parte svanite, le quali concorreranno con le loro rendite al pagamento degli assegni di quiescenza discretamente rivalutati.

6. In seguito ai miglioramenti proposti le maggiori uscite degli Istituti sono state calcolate dalla Ragioneria centrale per il periodo che va dal 1° luglio 1950 ad oggi in circa un miliardo e mezzo di lire.

Evidentemente il preventivo di maggiore spesa presentato nella relazione ministeriale in circa lire 805 milioni annui era stato calcolato con ampiezza, se si tiene conto specialmente che i miglioramenti furono aumentati di un terzo dalla Commissione IV della Camera, d'accordo con il Governo.

La prima cifra sembra corrispondere meglio anche al risultato grossolano che si può ottenere calcolando il 15 per cento dell'assegno di pensione propriamente detta, e dell'assegno supplementare e dell'ammontare dell'indennità *una tantum*, conferiti dagli Istituti nel 1950.

Infatti così si ottiene un totale annuo di circa 750 milioni, formato per circa 12 milioni dalla Sezione autonoma insegnanti elementari, per circa 163 milioni dalla Cassa sanitari, per un

milione dallo stralcio della Cassa tecnici, per circa 230 milioni dalla Cassa impiegati, per 330 milioni dalla Cassa salariati, e da circa 13,5 milioni per la Cassa ufficiali giudiziari.

7. Il problema della copertura di queste maggiori uscite si presenta assai complesso, data la autonomia delle singole Casse e la conseguente consistenza patrimoniale di esse.

Già un esame sommario dei bilanci consuntivi 1950 fa ritenere che le Casse impiegati e salariati e la Sezione autonoma insegnanti elementari possano coprire i maggiori oneri in sede di esame dei bilanci tecnici, quando si ricordi la maggiorazione di contributi decisa parallelamente all'aumento delle pensioni dal 1° luglio 1949, e si tenga presente il notevole incremento del patrimonio (art. 9).

Più difficile invece risulta la posizione delle Casse sanitari e ufficiali giudiziari, che derivano le entrate da contributi fissi, non aumentati in rapporto diretto con l'aumento degli stipendi.

Onde ovviare a questa difficoltà ed al fine di ristorare anche queste Casse, con l'articolo 10, si propone di aumentare il contributo fisso dovuto alla Cassa sanitari da lire 78.000 annue (15.000 a carico dell'assicurato a 63.000 a carico dell'Ente) a lire 90.000 (18.000 a carico dell'assicurato e 72.000 a carico dell'Ente) e con l'articolo 11 di aumentare il contributo fisso annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico da lire 70.000 (12.000 dell'iscritto e 58.000 dal Bilancio del Ministero della giustizia) a lire 88.000 (15.000 dell'iscritto e 73.000 dal Ministero).

L'aumento dei contributi nella proporzione del 25 per cento per la Cassa ufficiali giudiziari (che attualmente è passiva) del 15 per cento e del 16 per cento per la Cassa sanitari in confronto con i miglioramenti di una parte degli assegni di quiescenza dovrebbe permettere in sede di bilancio tecnico anche la copertura del maggior onere di queste Casse.

Il relatore ebbe assicurazione che la Direzione generale degli Istituti ha già provveduto alla copertura finanziaria di tali maggiori oneri.

8. Ma la Commissione si è fatta carico di esaminare eventuali riflessi dei miglioramenti sul bilancio dello Stato.

Prima questione: lo Stato risulta datore di lavoro degli ufficiali giudiziari e deve versare non solo il contributo annuo di lire 58.000 per ogni ufficiale giudiziario in servizio, ma anche per i posti di organico vacanti e per le campagne di guerra.

Il maggior onere previsto per questo aumento del contributo è di circa 22 milioni (art. 13). Alla sua copertura si propone di far fronte per l'esercizio 1951-52 con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ed in realtà è stata controllata la capienza. Ma la spesa ha carattere continuativo (anzi crescente in rapporto con l'aumento degli iscritti) e quindi si dovrà analogamente operare per il bilancio in corso. È necessario però se viene approvata la legge, che nel prossimo bilancio essa cominci a figurare tra le spese ordinarie.

Seconda questione; il decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, che prevede analoghi miglioramenti, all'articolo 11 dice che lo Stato concorrerà alla copertura degli oneri maggiori derivanti con un contributo annuo di lire 950 milioni per la durata di 50 anni, così ripartito: Cassa sanitari 160 milioni, Cassa ufficiali giudiziari 15 milioni, Cassa impiegati 420 milioni, Cassa salariati 355 milioni. Ed aggiunge: « La misura e la durata del contributo predetto verranno periodicamente rivedute in seguito alle risultanze dei bilanci tecnici dei singoli Istituti » (La formula viene ripetuta all'articolo 12 per il Monte pensioni maestri; ma la possiamo ritenere sorpassata per la sua liquidazione).

Ora l'insistente richiamo nel presente disegno di legge alle risultanze dei bilanci tecnici sta a dimostrare, se ve ne fosse bisogno, che la disposizione soprariportata ha valore anche per quanto riguarda i miglioramenti in esame.

E allora è chiaro che noi rilasciamo una cambiale in bianco, che potrebbe domani maturare in modo obbligatorio e dare carattere di fluidità agli impegni e permettere di sfuggire, almeno provvisoriamente, all'azione di freno della spesa dell'articolo 81 della Costituzione.

Questa constatazione deve essere un nuovo e impellente richiamo alla necessità di una

sistemazione organica e definitiva di questi Istituti.

Tanto più che negli ultimi due bilanci di previsione della spesa del Tesoro non figurano i 950 milioni di concorso dello Stato, perchè si sperava compensarli con la quota spettante allo Stato del fondo Monte pensione. Ora, accettando l'emendamento introdotto dalla Camera all'articolo 27 del progetto di legge n. 935-B, la quota risulterebbe ipotetica per la necessità di provvedere successivamente alla compensazione del mancato versamento.

Terza questione, che tocca indirettamente il bilancio statale ma che tocca direttamente i bilanci degli Enti locali.

Gli aumenti dei contributi ordinari proposti dall'articolo 10 e riguardanti i sanitari, hanno pure effetto retroattivo dal 1° gennaio 1951.

Pur ammettendo che l'onere non è grave, questo significa che gli Enti locali devono provvedere al versamento di arretrati su due bilanci, uno già chiuso ed uno già approvato.

Analoghe considerazioni potrebbero farsi in causa di altre disposizioni, come quelle degli articoli 17-20 e quelle (benchè di altra natura ma comportanti possibilità di spese maggiori) degli articoli 26-28. Evidentemente la soluzione di questo problema dovrà essere trovata — con sicure difficoltà — da parte delle singole amministrazioni, seguendo le norme regolanti la Finanza locale. Una definizione generale in questa sede non può essere fatta, sia perchè significherebbe inevitabilmente una nuova richiesta di sacrificio da parte del bilancio, sia perchè rimetterebbe in discussione tutto il disegno di legge, sia per non creare altri precedenti.

È da segnalare però che la Direzione degli Istituti di previdenza concede congrue dilazioni di pagamento degli arretrati, nei casi di evidente difficoltà.

Le modifiche degli ordinamenti, seconda parte del disegno di legge, riguardano specialmente estensioni di benefici di tempo, già goduti da categorie similari, e iscrizione obbligatoria di altre categorie (salariati delle Università agrarie ed impiegati e salariati dello Istituto nazionale gestione imposte di consumo).

Notevole importanza per il numero degli interessati presentano le disposizioni di asse-

stamento dei dipendenti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai quali viene concesso il cumulo dei servizi resi con iscrizione con il concorso dell'Ente, all'Istituto nazionale previdenza sociale e all'I.N.A., con quelli successivi prestati con iscrizione alle Casse impiegati e salariati.

La fissazione di un termine per la sistemazione dell'iscrizione obbligatoria, con il pagamento dell'interesse sui contributi arretrati e con il carico all'Ente dell'eventuale quota di pensione riferibile al periodo di servizio non coperto da sistemazione, tende a permettere la messa a posto dei molti casi di evasione, di iscrizioni tuttora esistenti.

Altre disposizioni di dettaglio sono difficilmente riassumibili e non hanno generalmente grave peso, se non per gli interessati.

La congerie di dettagli, di casi speciali e l'arbitrarietà dei termini e delle specificazioni necessarie per determinare le posizioni dei singoli sono piccolo esempio della complicazione esistente in questo settore e sono altri argomenti che reclamano la sistemazione generale, la semplificazione, cioè la riforma della materia.

10. La quale riforma, in base agli ordini del giorno votati all'unanimità dalla 5^a Commissione nella seduta del 26 ottobre 1949 e in base alla discussione avvenuta il 30 aprile 1952, dovrebbe seguire questo indirizzo generale:

1° omogeneità delle categorie assicurate, che dovrebbero essere tutte e solo quelle dei dipendenti da Enti locali (con esclusione quindi degli ufficiali giudiziari);

2° impostazione organizzativa, che risponda alle esigenze delle autonomie locali;

3° uniformità di metodo di determinazione dei contributi e di liquidazione;

4° attenuazione del metodo assicurativo.

11. Con questa premessa, la 5^a Commissione permanente raccomanda al Senato di approvare il disegno di legge così, come è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

MOTT, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 15 per cento, con un aumento annuo minimo di lire 5.900 per le pensioni dirette, e di lire 3.900 per le pensioni indirette e di reversibilità. L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più dei detti Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

Art. 2.

L'importo dell'assegno supplementare stabilito dall'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 ed i relativi minimi e massimi stabiliti dall'articolo stesso sono elevati, a decorrere dal 1° luglio 1950, nella misura del 15 per cento. L'importo annuo lordo dell'assegno supplementare risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.

Per le pensioni ripartite a carico di due o più Istituti di previdenza di cui all'articolo 1, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, l'aumento dell'assegno supplementare di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

Gli aumenti di cui al presente e al precedente articolo assorbono l'aumento previsto per le pensioni dei medici condotti dall'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 307.

Art. 3.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri Enti, compreso lo Stato, e comunque in tutti i

casi in cui il pagamento della pensione originaria è fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente articolo 1 viene valutato sulla pensione totale in godimento al 30 giugno 1950. Le quote di aumento di pensione a carico degli Istituti di previdenza ed a carico degli altri Enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione delle rispettive quote della predetta pensione totale. La misura dell'aumento sulla quota di pensione a carico dello Stato viene determinata in base alle norme per le pensioni ordinarie statali.

Nei casi di pensioni di cui al comma precedente l'aumento dell'assegno supplementare stabilito dall'articolo 2 si applica sulle quote di assegno supplementare in godimento al 30 giugno 1950 a carico degli Istituti di previdenza e degli altri Enti, escluso lo Stato.

L'intera pensione e l'intero assegno supplementare, risultanti dall'applicazione degli aumenti di cui ai commi precedenti, sono corrisposti dagli Istituti di previdenza, con rivalsa delle quote a carico degli Enti compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza, Stato ed eventualmente altri Enti, per i quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato direttamente dallo Stato, gli aumenti delle quote di pensione e di assegno supplementare a carico degli Istituti di previdenza sono determinati in conformità alla procedura stabilita nei commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 4.

Nel caso di decesso di titolari di pensioni, a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza e corrisposte dagli Istituti stessi, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1949, è concesso, a totale carico degli Istituti predetti, un assegno una volta tanto a favore degli aventi diritto alla reversibilità, nella seguente misura:

50 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951;

40 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952;

30 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953;

20 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.

Ai fini della determinazione dell'assegno una volta tanto, di cui al precedente comma, si considerano gli importi netti della pensione e dell'assegno supplementare diretti, o vedovili nel caso di decesso della vedova pensionata, quali risultano dopo l'applicazione degli aumenti stabiliti dai precedenti articoli.

L'assegno una volta tanto stabilito dal presente articolo non spetta qualora sia già stato concesso ad un precedente avente diritto alla reversibilità della pensione e dell'assegno supplementare.

Art. 5.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi, i coefficienti di maggiorazione del 1300 per cento sulle prime lire 3000 è dell'840 per cento sull'eccedenza, previsti dall'articolo 6, comma primo, della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati rispettivamente alle misure del 1.700 e del 1.100 per cento e sono estesi relativamente ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1947.

Art. 6.

Le pensioni e le indennità una volta tanto risultanti dall'applicazione delle tabelle *A. S.* ed *A. U.* allegate alla legge 21 novembre 1949, n. 914, relative, rispettivamente, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, sono aumentate nella misura del 15 per cento nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi.

Per le cessazioni dal servizio di cui al comma precedente sono aumentati parimenti, nella misura del 15 per cento, i massimi di pensione

stabiliti dal secondo comma dell'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 914, nonché la quota massima di integrazione di lire 102.600 annue di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge medesima.

Art. 7.

Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizi o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Nei casi invece in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge:

a) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, ivi compresi gli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, il coefficiente di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1949, n. 914, è elevato da 9,4 a 12; i minimi di lire 14.100 e di lire 9.400 previsti dal quarto comma del predetto articolo 8 sono elevati rispettivamente a lire 18.000 e a lire 12.000; la maggiorazione dell'840 per cento di cui al quinto comma dello stesso articolo 8 è elevata al 1.100 per cento e la data del 1° gennaio 1947 stabilita dai predetti commi terzo, quarto e quinto è sostituita da quella del 1° gennaio 1948;

b) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il contributo determinato in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 8 citato è elevato del 15 per cento.

Art. 8.

I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati, a decorrere dal 1° luglio 1950, rispettivamente a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla data predetta.

Art. 9.

I provvedimenti relativi alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai miglioramenti che si apportano con la presente legge a favore degli iscritti e dei pensionati della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali — ivi compresa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti — e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali saranno adottati in seguito alle risultanze dei primi bilanci tecnici delle Casse stesse compilati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

I contributi ordinari di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 21 novembre 1949, n. 914, dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, vengono elevati, con effetto dal 1° gennaio 1951, alle seguenti misure annue:

contributo ordinario dell'iscritto, lire 18 mila;

contributo ordinario dell'Ente, lire 72 mila.

Art. 11.

Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'articolo 14 della legge 21 novembre 1949, n. 914 è elevato, a decorrere dal 1° luglio 1951, da lire 70 mila a lire 88 mila.

Questo contributo è corrisposto per lire 15 mila dall'iscritto e per lire 73 mila dal Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 12.

Per accelerare i lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nella presente legge nei riguardi degli iscritti la cui cessazione

dal servizio sia anteriore al 1° luglio 1951 sono autorizzate per il personale che vi è addetto, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.

Art. 13.

All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari, per un importo annuo presunto di 22 milioni, si farà fronte, relativamente allo esercizio 1951-52 con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio finanziario.

Art. 14.

I miglioramenti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, riferibilmente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° novembre 1948 e quelli previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, riferibilmente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1950, si applicano anche sulle pensioni e quote di pensioni a carico di Province, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nei casi in cui il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, fermo rimanendo il corrispondente maggiore onere a carico dei predetti Enti.

Art. 15.

Agli impiegati ed ai salariati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in servizio al 1° gennaio 1950, iscritti alle rispettive Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e per le pensioni ai salariati degli enti locali a tale data o successivamente, si applicano le norme di cui al presente ed ai successivi articoli 16 e 17.

Per i servizi resi anteriormente alla iscrizione alle Casse di previdenza presso Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano nel bilancio di previsione dell'anno 1949 uno stanziamento per entrate effettive di almeno 80 milioni di lire viene esteso il beneficio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, con le norme e le modalità fissate nello stesso articolo. A domanda degli enti, da presentarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalle successive date di iscrizione alle Casse di previdenza, è tuttavia consentito che l'onere ad essi derivante per l'applicazione del predetto articolo 13 venga sostituito dal versamento di un contributo pari al valore capitale, ridotto del 10 per cento, della differenza tra le due pensioni teoriche dirette calcolate alla data della domanda, tenendo conto dell'intero servizio utile alla data della domanda stessa e soltanto di quello reso con iscrizione alla Cassa di previdenza. Il contributo può essere versato in non più di dieci rate annuali, comprensive dell'interesse del 4,25 per cento.

Art. 16.

Per i servizi anteriori alla iscrizione alle Casse di previdenza resi presso le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi nel bilancio dell'esercizio 1949 uno stanziamento per entrate effettive inferiori alle lire 80 milioni, il riconoscimento di cui all'articolo precedente sarà effettuato con il versamento da parte dell'ente dei contributi ordinari aumentati, per il periodo anteriore al 1946, del 200 per cento.

Per il riconoscimento di cui al precedente comma dovrà essere presentata da parte dell'ente o dell'interessato apposita domanda entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalle successive date di iscrizione alle Casse. Il contributo può essere versato in unica soluzione o in non più di dieci rate annuali uguali, comprensive dell'interesse del 4,25 per cento.

Art. 17.

Per tutto il periodo di servizio reso valutabile ai termini dei precedenti articoli 15 e 16 l'ente

è sostituito all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale o verso l'altro Istituto assicuratore, fino alla concorrenza della quota di assegno posta a suo carico, in applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, o dell'onere derivante dal pagamento dei contributi.

Art. 18.

Per gli impiegati e per i salariati delle aziende municipalizzate in servizio al 1° gennaio 1950 ed iscritti alle rispettive Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e per le pensioni ai salariati degli enti locali a tale data o successivamente, è esteso il beneficio di cui allo articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, alle condizioni e con le norme contenute nell'articolo stesso. L'onere relativo viene attribuito al Comune con diritto di rivalsa verso l'azienda.

Art. 19.

Gli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in servizio al 1° gennaio 1950 e non aventi servizi anteriori al 1° gennaio 1908, iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali dal 1° gennaio 1938 o successivamente, sono obbligati all'iscrizione alla Cassa stessa anche per i periodi di servizio precedenti per i quali, pur non esistendo l'obbligo della iscrizione, fosse stata adottata nei loro riguardi deliberazione di nomina ed inoltre per i servizi che comunque prestati abbiano almeno avuto la durata di due anni.

Sono esclusi dall'obbligo della iscrizione di cui al comma precedente i periodi di servizi prestati con iscrizione a regolamenti speciali di pensione, quelli resi con stipendio annuo inferiore a lire trecento o presso enti che disponevano di una rendita netta inferiore a lire cinquemila annue, nonchè quelli che vengono riconosciuti utili in applicazione dei precedenti articoli 15 e 16.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge cessano i pagamenti ancora in corso per contributi di riscatto dei servizi che

vengono riconosciuti utili in applicazione dei commi precedenti, rimanendo escluso, in ogni caso, il rimborso dei contributi versati.

Art. 20.

I medici alle dipendenze dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi relativi, assunti posteriormente al 1° gennaio 1899 ed in servizio al 1° gennaio 1950, sono obbligati alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dalla data di assunzione in servizio in posti per i quali gli enti erano tenuti a versare i contributi personale e dell'ente, anche se il servizio stesso sia stato prestato a titolo provvisorio od interinale.

L'obbligo di cui al comma precedente si estende ai veterinari ed agli ufficiali sanitari anche se interim, assunti, rispettivamente, dopo il 26 luglio 1902, e il 21 marzo 1904 ed in servizio al 1° gennaio 1950.

Art. 21.

Alle categorie dei personali indicate nell'articolo 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si aggiunge ai sensi della lettera *h*) dell'articolo stesso e con decorrenza a qualsiasi effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, quella dei salariati delle Università agrarie e delle altre persone giuridiche costituite per virtù della legge 4 agosto 1894, numero 397 e successive modificazioni. Anche nei riguardi delle predette categorie rimane fermo il disposto di cui all'articolo 8 della citata legge n. 934.

Art. 22.

Alle categorie dei personali indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'articolo 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si aggiunge, ai sensi rispettivamente delle lettere *p*, ed *h*) degli articoli citati, con decorrenza a qualsiasi effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, quella dei dipendenti degli Enti comunali di consumo istituiti con il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90. Rimangono fermi, anche nei riguardi delle predette categorie, i

disposti di cui all'articolo 8 delle citate leggi 1938, n. 680 e 1941, n. 934.

Per i dipendenti di cui al comma precedente che siano stati già iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati o a quella per le pensioni ai salariati per servizi resi presso altri Enti locali, i servizi prestati presso gli Enti comunali di consumo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono utili ai fini del trattamento di quiescenza, previo recupero dei contributi dovuti.

Art. 23.

È abolito il termine di un anno, previsto dall'articolo 18, terzo comma, dall'articolo 20, primo comma e dall'articolo 21, quarto comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, numero 680, dall'articolo 18, terzo comma, dall'articolo 19, primo comma e dall'articolo 20, quarto comma, della legge 25 luglio 1941, numero 934, e dall'articolo 12, secondo comma, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'esercizio della facoltà di continuare l'iscrizione alle Casse di previdenza, riferibilmente agli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, o successivamente, che passino poi alle dipendenze di privati o di enti non iscrivibili alle Casse medesime. Rimangono esclusi dalla facoltà predetta gli iscritti i quali, in relazione al servizio prestato, ottengano su loro domanda la liquidazione dell'assegno di quiescenza o il rimborso dei contributi personali che possa loro spettare.

Il comma quinto dell'articolo 21 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, il comma quinto dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1941, n. 934, e l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 sono soppressi. Il mancato versamento entro il 31 marzo di ciascun anno dell'importo totale dei contributi dell'anno precedente, considerato da tali commi, importa, ai fini del trattamento di quiescenza, l'esclusione della valutazione del periodo di servizio cui si riferisce il mancato o ritardato pagamento.

Il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente, previsto dai primi tre commi dell'articolo 21 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e dell'articolo 20 della legge

25 luglio 1941, n. 934, nei casi di esercizio della facoltà di restare iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, può commisurarsi, a decorrere dal 1° gennaio 1950, sulla retribuzione annua determinata nel modo indicato dai citati articoli od anche su maggiore retribuzione purchè, in ogni caso, non superiore a quella effettivamente percetta.

Art. 24.

Per quanto riflette la riassunzione in servizio dopo avere già conseguito l'indennità o la pensione, le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, negli ultimi due commi dell'articolo 62 della legge 25 luglio 1941, n. 934, nei commi sesto e settimo dell'articolo 57 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nell'ultimo comma dell'articolo 69 e nell'articolo 70 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, sono abrogate a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data è pure soppresso il termine di due anni previsto per l'esercizio della facoltà di cui al comma secondo dell'articolo 69 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

Art. 25.

L'iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali o alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente, e che abbia prestato o prestato servizi simultanei coperti da iscrizione alle Casse predette, all'atto della cessazione da uno di detti servizi, può chiedere, ove ne abbia maturato il diritto, la liquidazione della pensione. L'interessato ha la facoltà di chiedere che detta pensione gli venga liquidata computando i servizi simultanei nella loro totalità oppure solo in parte, comprendendo però, in ogni caso, il servizio per il quale avviene la cessazione.

La facoltà di cui al comma precedente è data anche al dipendente in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente con continua-

zione di iscrizione o reiscrizione il quale abbia già conseguito il diritto alla pensione.

Nel caso in cui i servizi simultanei sono computati solo in parte, la pensione teorica non è elevata ai minimi previsti dalla legge, qualora risultasse inferiore.

Art. 26.

Nel caso di iscritto ad uno degli Istituti di previdenza, in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente, che abbia conseguito o consegua la pensione e che abbia continuato o ripreso oppure che continui o riprenda servizio assistito da iscrizione o da reiscrizione agli Istituti predetti, qualora l'iscritto stesso non si sia avvalso o non si avvalga della facoltà della ricongiunzione dei servizi di cui ai secondi commi degli articoli 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, 62 della legge 25 luglio 1941, n. 934, 57 della legge 6 luglio 1939, numero 1035, 69 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, il servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione, se almeno di un anno compiuto è utile ai fini del conseguimento, all'atto della cessazione di tale servizio, di una parte aggiuntiva di pensione, pari all'importo della pensione teorica, calcolata con il sistema dei capitali accumulati, riferibile al predetto servizio, nonchè agli eventuali servizi simultanei per i quali, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo 25, non vi sia già stata valutazione in pensione.

Nei riguardi degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, ai fini della determinazione dell'importo della parte aggiuntiva di pensione di cui al comma precedente, per i servizi anteriori al 31 dicembre 1947, la relativa quota di pensione teorica è maggiorata del 1.100 per cento; ove però il titolare non abbia usufruito, con la prima pensione, per intero del beneficio della più elevata maggiorazione accordata sulle prime lire 3.000 della quota di pensione teorica, la residuale differenza fino alle lire 3.000 è ulteriormente maggiorata del 600 per cento.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione dei precedenti commi l'assegno supplementare,

viene riliquidato computando nel numero di anni di servizi utili anche gli anni di continuazione di iscrizione o reiscrizione e valutando, in ogni caso, per una sola volta gli anni di servizi simultanei.

Nei casi contemplati al primo comma, qualora sia stata conseguita o si consegua l'indennità una volta tanto anzichè la pensione, il servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione, se almeno di cinque anni, dà diritto al conseguimento di altra indennità una volta tanto.

Art. 27.

A modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, le domande di riscatti e di riconoscimento di servizi militari possono essere validamente presentate anche posteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio e, in caso di morte dello iscritto, dalla vedova e dagli orfani o dagli eredi, purchè nei termini seguenti:

a) dall'iscritto entro novanta giorni dalla data in cui egli avrà ricevuto legale notizia del provvedimento di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga entro il termine sopradetto, la domanda può essere presentata dalla vedova e dagli orfani o dagli eredi entro novanta giorni dalla data della morte;

b) dalla vedova, e dagli orfani entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio, nel caso di morte dell'iscritto avvenuta in attività di servizio.

Nei casi previsti dal comma precedente di domande di riscatti presentate posteriormente alla data della cessazione dal servizio, ai fini della determinazione del relativo contributo, si considera l'età dell'iscritto alla data di cessazione. Il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza dovuto o sull'indennità.

Art. 28.

Il cumulo dei servizi previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, numero 143, è ammesso anche per i servizi resi alle dipendenze di appaltatori della riscossione

delle imposte di consumo o di altri pubblici servizi, con iscrizione, con il concorso degli appaltatori, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, quando i rispettivi comuni, provincie e consorzi relativi consentano che, nel reparto dell'assegno, la quota da determinarsi a loro carico sia computata comprendendo i servizi predetti.

Art. 29.

A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1941, n. 934, per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e relativamente alle retribuzioni decorrenti dal 1° gennaio 1950 in poi, la pensione è liquidata in base alle retribuzioni ed agli altri assegni soggetti a contributo di cui al secondo comma dell'articolo 22 della citata legge n. 934.

Nei casi di cessazione dal servizio di cui al comma precedente, per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, ai fini della determinazione delle quote di pensioni teoriche relative ad ogni aumento o diminuzione della retribuzione conseguito durante il servizio rispetto alla retribuzione iniziale, di cui al punto 2 delle norme per l'applicazione della tabella A) allegata alla citata legge 25 luglio 1941, n. 934 e della tabella A) allegata alla legge 6 febbraio 1941, n. 176, il periodo utile dalla data di variazione della retribuzione fino alla data della cessazione del rapporto di servizio, da computarsi in anni interi trascurando le frazioni non superiori ai sei mesi, è calcolato con metodo diretto, anzichè — come previsto dal predetto punto 2 — per differenza tra il servizio complessivo e quello già prestato al momento della variazione della retribuzione.

Art. 30.

Al quinto comma dell'articolo 53 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, ed al quinto comma dell'articolo 52 della legge 25 luglio 1941, n. 934, è sostituito il seguente:

« Quando l'iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti, Casse o Istituti speciali per i servizi prestati presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente interessato può chiedere la restituzione di tali rate mediante ritenuta sulla quota di indennità o di pensione a suo carico ».

Art. 31.

Per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza, esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti agli Istituti medesimi abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione, in base alle norme previste dagli ordinamenti degli Istituti stessi, la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi, eccezione fatta per le sistemazioni derivanti dall'applicazione del precedente articolo 19, viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.

Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione di servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i servizi medesimi sono stati prestati considerandoli come resi con iscrizione a regolamenti speciali di pensione e applicando, ai fini del reparto, le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Nei casi di cui al comma precedente, quando si tratti di servizi in fatto non assistiti da iscrizione resi presso aziende municipalizzate, l'onere derivante dal reparto, per le quote attinenti alle aziende, viene attribuito ai rispettivi Comuni con diritto di rivalsa verso le aziende medesime.

Le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora la sistemazione dei contributi, o quanto meno le relative comunicazioni di denuncia da parte degli enti interessati indicanti specificatamente i singoli nominativi ed i periodi per i quali occorre provvedere alla sistemazione, siano effettuate entro il 31 dicembre 1952, e non trovano applicazione inoltre nei riguardi dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione prestati presso gli enti contemplati dalle lettere *l*), *m*), *n*), *o*), dell'articolo 5 e dell'articolo 7 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e presso quelli di cui all'articolo 22 della presente legge.

Art. 32.

Tenute presenti le disposizioni di cui al precedente articolo, per i contributi dovuti agli Istituti di previdenza riferibili ad anni precedenti a quello in cui viene effettuato l'accertamento, si applicano a carico degli enti gli interessi semplici annui in ragione del 6 per cento, da computarsi dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente anteriore a quello dell'accertamento stesso.

Gli enti hanno facoltà di rivalersi sugli iscritti nel pagamento degli interessi previsti dal comma precedente, per la parte di essi che si attiene al contributo personale, nel caso in cui l'accertamento derivi da sistemazione di iscrizione in applicazione del precedente articolo 19 della presente legge.

Art. 33.

Le penalità a carico degli Enti previste dal comma terzo dell'articolo 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dal comma secondo dell'articolo 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e dal comma terzo dell'articolo 26 della legge 25 luglio 1941, n. 934, vengono inflitte con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro. Contro tali decreti è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

La riscossione delle penalità di cui al comma precedente viene effettuata mediante ruoli da emettersi dal Ministero del tesoro — Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Rimane salva la facoltà del Prefetto del l'invio di Commissari presso gli enti locali per tutti gli adempimenti riguardanti gli Istituti di previdenza, ai sensi della legge 8 marzo 1949, n. 277.

Art. 34.

Agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali è obbligatoria non soltanto per i salariati che, comunque assunti dal 1° gennaio 1938 in poi, siano adibiti a servizi di carattere permanente, ma anche per quelli che abbiano anteriormente a tale data prestato soltanto servizi senza obbligo di iscrizione e senza iscrizione facoltativa e che successivamente conseguano nomina regolare pure se avente carattere temporaneo. In tale caso l'iscrizione è obbligatoria dalla data della nomina.

La norma di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica.

Art. 35.

L'ultimo comma dell'articolo 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e l'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si intendono applicabili pure ai dipendenti per i quali esistesse l'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche se materialmente non avvenuta.

Tale norma ha valore di interpretazione autentica agli effetti del cumulo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Art. 36.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, tra gli impiegati addetti ai servizi comunali delle imposte di consumo sono da comprendersi anche i segretari comunali.

Art. 37.

I dipendenti dell'I.N.G.I.C. (Istituto nazionale gestione imposte consumo) hanno facoltà

di chiedere l'iscrizione alla Cassa di previdenza degli impiegati ed a quella dei salariati dalla data di entrata in vigore della presente legge, o successivamente, mentre continuerà obbligatoriamente l'iscrizione per coloro per i quali fosse già in precedenza avvenuta.

Per effetto di detta iscrizione rimangono a carico del dipendente i contributi personali ed a carico dell'I.N.G.I.C. i contributi dell'ente.

In caso di passaggio successivo dei predetti dipendenti a ditte private che esercitino il servizio di riscossione delle imposte di consumo, essi continueranno obbligatoriamente a rimanere iscritti alla Cassa di previdenza degli impiegati o dei salariati con attribuzione dei contributi dell'ente a carico del Comune, che avrà diritto di rivalsa verso l'appaltatore, e dei contributi personali a carico del dipendente.

L'iscrizione ad una delle Casse predette esonera dall'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo però il diritto del dipendente di continuare, ad esclusivo suo carico, nell'iscrizione facoltativa presso lo Istituto stesso.

Art. 38.

Nei casi di collocamento a riposo di iscritti agli Istituti di previdenza in applicazione della legge 19 maggio 1950, n. 319, la misura dell'assegno — pensione o indennità una volta tanto — si determina moltiplicando l'assegno calcolato in corrispondenza ai servizi utili, non elevato, nel caso di pensione, ai minimi previsti dagli ordinamenti in vigore dei detti Istituti, per una frazione avente per denominatore il numero degli anni di servizio utili e per numeratore il numero stesso aumentato di cinque o sette. Ove si tratti di pensione, l'importo determinato come sopra viene ulteriormente maggiorato di tante volte lire 800 quanti sono gli anni di servizio utili mancanti ai quaranta. La pensione risultante, qualora sia inferiore o superiore rispettivamente ai minimi o ai massimi stabiliti dai predetti ordinamenti, è elevata o ridotta a tali minimi o massimi.

I contributi personale e dell'ente di cui all'articolo 3 della citata legge n. 319, dovuti agli Istituti di previdenza a partire dalla data

di collocamento a riposo in ogni caso per la durata di un quinquennio, sono da determinarsi in base alla retribuzione goduta alla data della cessazione dal servizio ed alle misure di essi in vigore alla data stessa.

I contributi previsti dal predetto articolo 3 a carico dei dipendenti ammessi al collocamento a riposo sono ritenuti sull'assegno di quiescenza. Nel caso di morte o di perdita del diritto alla pensione diretta prima della scadenza del quinquennio, i contributi personali riferibili al periodo dalla data di cessazione della pensione a quella di scadenza del quinquennio sono posti a carico delle relative amministrazioni.

Art. 39.

Tra le forme di impiego in mutui, di cui al punto 4° dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, si intendono comprese pure quelle di impiego in mutui concessi mediante acquisizioni di obbligazioni emesse da enti o società aventi partecipazione azionaria statale di maggioranza diretta o indiretta.

Il punto 5° dell'articolo anzidetto è sostituito dal seguente:

« 5° in mutui a cooperative edilizie a contributo statale nonchè agli enti morali ed alle società costituite con lo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case popolari ed economiche, semprechè tali enti e società abbiano ottenuto il contributo statale ».

Nei casi di sovvenzioni di cui al punto 6° del predetto articolo, a favore dei dipendenti degli enti locali, ivi compresi i segretari comunali e provinciali, si applicano le agevolazioni fiscali previste dai commi primo e secondo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, prescindendosi, per il personale predetto, dalle formalità di contratto.

Art. 40.

Gli Istituti di previdenza sono autorizzati a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni ed assegni, nonchè sugli eventuali compensi e indennità straordinari di qualsiasi specie nei confronti di:

soci di società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dagli Istituti;

affittuari di appartamenti o negozi di proprietà degli Istituti;

assegnatari di appartamenti venduti dagli Istituti con pagamento dilazionato;

e, in genere, nei confronti di qualsiasi persona fisica, dipendente o pensionata da pubbliche amministrazioni o da enti locali o parastatali, che si renda morosa verso gli Istituti nel versamento delle mensilità di ammortamento o di locazione, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per le spese generali.

La ritenuta dell'importo del debito costituitosi per i titoli di cui al comma precedente concorre con eventuali altri preesistenti vincoli e può superare la metà degli emolumenti stuidicati.

Qualora la morosità si sia verificata per due o più volte, la ritenuta può essere praticata in modo continuativo.

Quando si tratti di impiegati, salariati o pensionati dello Stato e dei personali contemplati dagli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 gennaio 1950, n. 180, gli Istituti di previdenza danno comunicazione all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato della richiesta di ritenuta rivolta alle singole amministrazioni. Analoga comunicazione viene data al Ministero dell'interno, quando si tratti di dipendenti da enti locali.

Art. 41.

I maestri che alla data di entrata in vigore della presente legge sono distaccati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, in base all'articolo 116 dell'ordinamento del Monte pensioni approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176, continuano a prestare servizio, nella posizione di comando e senza necessità di successive conferme triennali, per i servizi amministrativi, tecnici e contabili degli Istituti di previdenza.

Gli emolumenti spettanti ai maestri indicati nel precedente comma rimangono a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti relativamente al periodo dal 1° ot-

tobre 1948 al 31 dicembre 1951 e sono ripartiti a carico dei singoli bilanci degli Istituti di previdenza a partire dal 1° gennaio 1952.

Gli interessi sulle somme degli Istituti di previdenza versate nel conto corrente fruttifero con il Tesoro, a partire dal 1° luglio 1951, decorrono dalla data del versamento.

Art. 42.

Ai pensionati degli Istituti di previdenza riferibilmente alle cessazioni dal servizio avvenute entro il 30 giugno 1950 e in godimento di trattamento di quiescenza viene accordato sugli aumenti di pensione di cui alla presente legge un acconto *una tantum* di lire 10.000 per le pensioni dirette e di lire 5.000 per le pensioni indirette e di reversibilità, salvo conguaglio.

Nei casi di pensione ad onere ripartito fra gli Istituti di previdenza ed altri Istituti od Enti, compreso lo Stato, semprechè gli assegni siano corrisposti dagli Istituti di previdenza, l'acconto di cui al precedente comma sarà corrisposto per intero dagli Istituti di previdenza medesimi con rivalsa verso gli altri Istituti ed Enti, compreso lo Stato, delle quote da essi dovute, calcolate proporzionalmente alle rispettive quote di pensione originaria.

La rivalsa sarà regolata secondo le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

Art. 43.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.